

Allegato "A" all'Atto Costitutivo

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 1: Denominazione

1. Si è costituita fra gli appassionati delle scienze astronomiche una associazione denominata "Associazione AstronomiAmo", in sigla "A.A.A", con o senza interpunzione. Essa è funzionalmente autonoma e costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede

1. L'Associazione ha sede in Via Pieve Fosciana 71B in Roma (RM). Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 3: Logo

1. Il logo dell'Associazione è il segno distintivo dell'Associazione stessa, del quale possono fregiarsi i soggetti aderenti, ed è rappresentato nell'allegato al presente statuto.
2. Il logo dell'Associazione è tondo, con sfondo nero e bordi gialli, contenente le scritte "Associazione" in alto e www.astronomiamo.it in basso. La parte interna presenta la scritta AstronomiAmo separata in due righe, con le lettere "A" in evidenza. Sullo sfondo, uno scorcio di Terra in trasparenza si fonde con lo spazio stellato a significare l'appartenenza del nostro pianeta all'universo intero, mentre la divulgazione è simboleggiata dalla luce proveniente da una galassia posta al bordo del logo stesso, simbolo del confine dell'universo visibile. La luce viene catturata da un satellite e riproposta sulla Terra con un fascio di luce tricolore (verde-bianco-rosso) a simboleggiare la divulgazione astronomica in Italia. La "A" di "Associazione" e la scritta "Astronomi Amo" sono presentate con font "Pepita MT".

Articolo 4: Statuto

1. L'Associazione AstronomiAmo è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Consiglio Direttivo delibera e modifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 Oggetto Sociale

1. L'Associazione si propone di promuovere e di diffondere la cultura astronomica nei più vasti strati della società civile.
2. Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:
 - a) Organizzare manifestazioni e raduni, concorsi e conferenze convegni e dibattiti, scambi culturali nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale.
 - b) Partecipare come associazione a manifestazioni e raduni, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi culturali nazionali e internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della sfera culturale.
 - c) Favorire la conoscenza astronomica nelle scuole, organizzando conferenze di astronomia in appoggio e integrazione agli insegnanti delle materie scientifiche o come approfondimento di astronomia pratica attraverso l'uso di materiale audiovisivo, di strumenti per l'osservazione e di tecniche di sperimentazione didattica.
 - d) Organizzare e gestire centri e corsi di formazione riferibili a qualsiasi disciplina che possano favorire il conseguimento dell'oggetto sociale.
 - e) Promuovere e diffondere la cultura ecologica, anche tramite organizzazione di eventi ed iniziative rivolte alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente.
 - f) Collaborare con mezzi informatici.
 - g) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per il raggiungimento dello scopo sociale.
 - h) Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
 - i) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
 - l) Creare o gestire uno o più siti web per diffondere la propria attività ad una porzione maggiore della collettività.
 - m) Promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 6: Soci dell'Associazione e Quote Associative

1. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.
2. L'Associazione è insindacabilmente apolitica, apartitica e acfessionale, non pone alcuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai

propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse: l'esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi.

3. Ai sensi dell'art. 148 comma 8 lettera C, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione, quindi, è a tempo indeterminato, fermo il diritto di recesso o l'esclusione di cui al comma 11 del presente articolo, casi che non comportano, tuttavia, restituzione della quota.
4. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 11 comma 5 lett. g. Per il primo anno, tale importo viene stabilito in € 25.00 (venticinque/00).
5. Entro 20 giorni dall'inizio del nuovo anno associativo, il socio deve versare la quota associativa annuale a pena di esclusione dall'associazione, deliberata dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 11 del presente articolo.
6. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
8. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 11 comma 5 lett. h, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine stabilito, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.
9. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso, ai sensi del comma 11, b del presente articolo, a partire dal mese successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso, ai sensi del comma 11 c del presente articolo, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
10. Ogni socio ha diritto deliberativo e consultivo in ogni Assemblea dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta altresì il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
11. La qualifica di socio si perde, oltre al caso di decesso, per:
 - a) Dimissioni, che devono essere notificate per iscritto.
 - b) Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.
 - c) Espulsione deliberata dall'assemblea per gravi motivi, su proposta e previa valutazione del caso da parte del Consiglio Direttivo. I soci possono essere espulsi dall'Associazione nei seguenti casi:
 - violazione di norme di legge o delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - lesione della dignità e dell'immagine dell'Associazione e/o degli altri soci;
 - cagionamento di danni morali o materiali all'Associazione;
 - per tutte le altre cause previste dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno.
12. Le attività di cui all'art. 5 comma 2 sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Non è ammessa alcuna forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 7: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili presenti e futuri che potranno pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
4. I predetti versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Articolo 8: Gestione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Le spese devono essere singolarmente giustificate e devono riguardare servizi e attività di interesse comune.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro e deve intendersi ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera ausiliaria secondaria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di due.
5. L'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.

Articolo 9: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
 - b) il Presidente dell'Associazione;
 - c) il Vice Presidente dell'Associazione;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Revisore dei Conti.

Articolo 10: Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano, costitutivo e legislativo dell'Associazione stessa.
2. All'assemblea dei soci, inoltre, competono le seguenti funzioni:
 - a) elezione del Presidente dell'Associazione e dei Consiglieri del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero;
 - b) delineamento degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - d) approvazione del rendiconto consuntivo della gestione nonché del bilancio preventivo;
 - e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
 - g) delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
 - h) nomina del Revisore dei Conti da scegliersi tra i candidati presentati dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo (entro il 30 aprile).
4. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
5. La convocazione è fatta mediante posta prioritaria o posta elettronica con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare (stesso contenuto è previsto per le convocazioni tramite e-mail). Visto il carattere nazionale dell'Associazione, il luogo può anche essere una videoconferenza tra Soci. La convocazione deve giungere almeno 15 giorni prima della riunione.
6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il quorum si raggiunge anche tenendo conto delle deleghe e dei soci presenti attraverso videoconferenza.
7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fisicamente o in videoconferenza.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza, è presieduta dal Vice Presidente dell'Associazione oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.
9. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega orale oppure scritta da far pervenire all'Associazione via mail o per posta raccomandata. Ciascun delegato può farsi portatore di più di una delega.
10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per corrispondenza, anche elettronica o comunque tramite videoconferenza purché il voto espresso sia riconducibile indubbiamente al Socio.
11. Per la nomina del Presidente dell'Associazione, le modifiche statutarie e la destinazione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
12. Il Segretario dell'Assemblea, nominato alla sua apertura dal Presidente e scelto tra i partecipanti, ha l'obbligo di redigere un verbale di assemblea che dovrà essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente dell'Assemblea: tale verbale sarà trascritto in apposito registro e reso pubblico.
13. Le decisioni dell'assemblea e le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti gli organi e i componenti dell'Associazione.

Articolo 11: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto in numero dispari da non meno di cinque e non più di ventuno consiglieri

eletti dall'Assemblea dei soci, integrabili per cooptazione, e decide a maggioranza.

2. I consiglieri devono essere iscritti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica per lo stesso tempo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è investito del più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) la predisposizione del programmi annuali di attività dell'Associazione;
 - c) la predisposizione e la modifica dell'eventuale regolamento interno;
 - d) la nomina del Vice Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - e) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - f) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - g) stabilisce l'entità della quota sociale annua;
 - h) delibera l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
 - i) propone all'Assemblea l'esclusione dei soci nei casi di cui all'art. 6 comma 11 c;
 - l) propone le candidature per la nomina, da parte dell'assemblea, del Revisore dei Conti;
 - m) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
6. La prima nomina delle cariche del Consiglio Direttivo è decisa dai Soci Fondatori al momento della costituzione dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'Associazione; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti più uno, anche in via telematica.
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda euro duemila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
12. Le deliberazioni con la clausola "SALVO RATIFICA DELL'ASSEMBLEA" perdono ogni efficacia se non ratificate entro 30 giorni.

Articolo 12: Il Presidente dell'Associazione

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, esercitata in ogni caso sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque lo stesso deve sempre riferire circa l'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 13: Il Vice Presidente dell'Associazione

1. Il Vice Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art. 11 comma 5 lett. d e dura in carica 3 anni.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 14: Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.11 comma 5 lett. e, e dura in carica 3 anni.
2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 15: Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ex-art.11 comma 5 lettera f, e dura in carica 3 anni.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, redige il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Il Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera h, e scelto tra i candidati proposti dal Consiglio Direttivo.
2. Il revisore dei conti può essere scelto tra soci o non soci, ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Dura in carica 3 anni e vigila sulla contabilità, sulla corretta amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza della legge, del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Articolo 17: Le elezioni

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

1. DURATA DELLA CARICHE. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica tre anni. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra i consiglieri ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto.
2. PREPARAZIONE ALLE ELEZIONI.
 - a) Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo si tengono entro lo scadere dei tre anni di carica, mediante votazione telematica. Per gravi motivi o necessità sopravvenute, il Consiglio Direttivo può anticipare il suo scioglimento, l'elezione del nuovo e l'assunzione dell'incarico, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui ai commi seguenti.
 - b) Il voto può essere esercitato soltanto dai Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale al momento dello svolgimento delle elezioni.
 - c) Durante l'ultima assemblea ordinaria dei soci, tenuta prima delle elezioni del Consiglio Direttivo, si stabilisce la data di inizio delle operazioni di votazione telematica e l'arco di tempo entro il quale gli elettori potranno esprimere le loro preferenze, non inferiore a 7 giorni. Nella stessa seduta viene nominata, a maggioranza semplice, una commissione elettorale che entra immediatamente in carica e presiede a tutte le operazioni di voto, composta di un Presidente e due Membri Scrutatori. La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto. L'Assemblea stabilisce, altresì, il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo da eleggere, tenuto conto della norma statutaria secondo cui "l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto in numero dispari da non meno di cinque e non più di ventuno consiglieri...". Nella medesima assemblea viene fissato il termine entro cui far pervenire all'associazione eventuali candidature e comunicati i recapiti postali e telematici a cui inviarle.
 - d) La commissione elettorale verifica la qualità di socio ed i requisiti elettorali degli elettori e compila un elenco degli aventi diritto al voto e dei soci eleggibili, una copia del quale viene pubblicata sul sito internet della Associazione ed inviata via mail ad ogni socio.
3. CANDIDATURE. Chiunque sia socio di AstronomiAmo ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale ha diritto di candidarsi ed essere eletto come Presidente e membro del Consiglio Direttivo. In assenza di candidature spontanee, i candidati possono essere indicati dal Consiglio Direttivo uscente e/o presentati da due Soci elettori. Le candidature devono giungere tramite raccomandata o posta elettronica alla Commissione Elettorale entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci.
4. SCHEDA ELETTORALE. La scheda elettorale è predisposta in formato elettronico e contiene le istruzioni per effettuare la votazione secondo un procedimento telematico appositamente predisposto. La scheda elettorale elettronica è inviata via mail agli elettori all'indirizzo comunicato all'atto dell'iscrizione all'Associazione. La Commissione Elettorale, raccolte le indicazioni del Consiglio Direttivo e le presentazioni di candidatura, verificato il rispetto dei termini, accertata la condizione di eleggibilità e la disponibilità dei candidati stessi, provvede a redigere la suddetta scheda elettorale elettronica in cui sono raggruppate le candidature per ogni carica prevista (Presidente e membri del Consiglio Direttivo).
5. ESPRESSIONE DEL VOTO. L'espressione del voto è personale e non è consentita la delega ad altro socio. La votazione è effettuata mediante procedura telematica appositamente predisposta. La commissione elettorale provvede ad identificare i singoli elettori ed a verificare la qualità di socio di ciascuno di essi. La procedura telematica impostata per le votazioni prevede gli opportuni accorgimenti al fine di impedire la doppia espressione del voto. La votazione deve essere effettuata nei termini di tempo stabiliti dall'assemblea e seguendo le istruzioni comunicate in occasione dell'invio della scheda elettorale. Il voto pervenuto oltre il periodo stabilito dall'assemblea non viene considerato valido, ma viene comunque annotato nel verbale.
6. SCRUTINIO. Lo scrutinio viene effettuato dalla commissione elettorale subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, previa verifica del numero complessivo dei voti pervenuti con riferimento al numero dei votanti. In tale sede, la commissione procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato in base alle cariche previste, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino alla copertura di tutte le cariche ed al raggiungimento del numero dei consiglieri previsto. Risultano eletti i candidati che, per ciascuna carica, ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze, si ritiene eletto il socio più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Il Presidente della Commissione Elettorale dà comunicazione degli eletti in diretta streaming il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto ed allo scrutinio. Di tutte le operazioni

di elezione e della proclamazione dei risultati viene redatto apposito verbale. I risultati elettorali vengono pubblicati sul sito dell'Associazione entro tre mesi dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali.

7. CONVOCAZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO. Alla convocazione del nuovo Consiglio Direttivo provvede il Presidente.
8. ASSUNZIONE DELL'INCARICO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO. Il nuovo Consiglio Direttivo assume l'incarico dal giorno successivo alla scadenza dei tre anni di carica del Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 18: Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza. Le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19: Bilanci Finanziari

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. L'eventuale richiesta di copie dei bilanci è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 20: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe, previa stima da effettuarsi ad opera di un collegio composto da tre soci.

Articolo 22: Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 23: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle Leggi Statali e Regionali vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 24: Foro competente

1. Per eventuali azioni giudiziarie è competente il Foro della Provincia di Roma.